



Circular Certification Product

REGOLAMENTO DELLO SCHEMA



Circular Certification



Data di emissione	10/07/2023
Revisione	1.0



Data	Rev.	Stato	Data di pubblicazione	Note
03/09/2021	0	Draft	NA	Prima emissione
26/04/2022	0.1	Draft	NA	Eseguiti alcuni emendamenti
12/05/2022	0.2	Draft	NA	Eseguiti alcuni emendamenti post riunione con Accredia
10/06/2022	0.3	Draft	NA	Eseguiti alcune modifiche
01/02/2023	0.4	Draft	NA	Eseguite modifiche, a seguito analisi documentale di Accredia
20/03/2023	0.5	Draft	NA	Eseguite modifiche, a seguito seconda analisi documentale di Accredia
21/06/2023	0.6	Draft	NA	Eseguite modifiche, a seguito terza analisi documentale di Accredia
10/07/2023	1.0	Stable	NA	Versione definitiva, a seguito delle ultime modifiche richieste da Accredia



Sommario

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
1.1	GENERALITÀ.....	7
1.2	STRUTTURA DEI DOCUMENTI DELLO SCHEMA.....	7
1.3	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
1.4	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	9
1.5	DEFINIZIONI.....	10
2	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO SCHEME OWNER	12
2.1	STRUTTURA	12
3	ORGANIZZAZIONI RICHIEDENTI	13
3.1	NATURA DELL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE.....	13
3.2	OBBLIGHI.....	13
3.3	ASSERZIONE	13
3.4	PROCEDURA AZIENDALE DOCUMENTATA	13
3.5	MATERIALITA'	14
3.6	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL CONTENUTO DI RICICLATO	14
3.7	AUTOCONTROLLO E GESTIONE DELLE ANOMALIE E DEI RECLAMI	14
3.8	IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ	15
4	ORGANISMI DI VERIFICA	16
4.1	GENERALITÀ.....	16
4.2	REQUISITI DEGLI ORGANISMI.....	16
4.2.1	Gestione dell'imparzialità.....	16
4.2.2	Responsabilità legale	16
4.2.3	Struttura dell'Organismo	17
4.2.4	Requisiti relativi alle risorse	17
4.2.5	Requisiti relativi al Sistema di Gestione.....	17
4.3	I SOGGETTI VERIFICATORI	17
4.3.1	Verifica dell'indipendenza.....	17
4.3.2	Verifica della competenza dei membri del gruppo di verifica.....	17
4.3.3	Competenza dell'Organo di Delibera e del reviewer.....	18
5	CALCOLO DEGLI INDICI DI CIRCOLARITÀ.....	19
5.1	PREMESSA	19
5.2	PERIMETRO DI VALUTAZIONE.....	19
5.2.1	Selezione delle fasi del ciclo di vita.....	20
5.3	VALUTAZIONE DELLA CIRCOLARITÀ	20



5.3.1	Dati di Input	20
5.3.2	Valore del NCI.....	20
5.3.3	Metodologia di calcolo	21
6	PROCESSO DI VERIFICA	22
6.1	DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	22
6.2	PRE-INCARICO	22
6.2.1	Riesame del pre-incarico.....	22
6.3	INCARICO.....	23
6.4	PIANIFICAZIONE	23
6.4.1	Analisi del rischio	24
6.4.2	Piano di Verifica	24
6.5	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	26
6.5.1	Convalida dei dati acquisiti.....	26
6.5.2	Verifica di alcuni aspetti dell'auto-controllo	27
6.5.3	Non Conformità	27
6.6	RIESAME	27
6.6.1	Riesame della pratica	27
6.7	DECISIONE ED EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI VERIFICA.....	28
6.7.1	Emissione dell'Attestato di Verifica	28
6.7.2	Elementi Dell'Attestato Di Verifica	28
6.8	FATTI SCOPERTI DOPO L'EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI VERIFICA	29
6.9	TRATTAMENTO DEI RICORSI E RECLAMI	29
6.10	REGISTRAZIONI.....	30
6.11	DIRITTO ALL'USO DEL MARCHIO DI CONFORMITA'	30
6.12	GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'ATTESTATO.....	30
6.13	MODIFICHE ALL'ATTESTATO	30
6.13.1	Riduzione o estensione	30
6.13.2	Sospensione o revoca.....	30
6.14	CONFIDENZIALITÀ DEI DATI.....	30
6.15	ACCESSO AGLI ATTI.....	30
6.16	REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI.....	31
7	INCOMBENZE AMMINISTRATIVE	32
7.1	TARIFFE.....	32
7.2	PUBBLICAZIONE	32
8	MARCHIO CIRCULAR CERTIFICATION PRODUCT	33



8.1	RILASCIO DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO	33
9	ELEMENTI DEL PROGRAMMA	34
9.1	REQUISITI OBBLIGATORI	34
9.2	REQUISITI FACOLTATIVI.....	34



PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Regolamento che definisce le regole dello schema e i requisiti per il calcolo degli Indici di Circolarità lungo l'intero ciclo di vita di un Prodotto. Inoltre, il documento è utile all'Organizzazione richiedente quale riferimento per ottenere, da parte dell'Organismo, l'Attestato di Verifica dei valori dichiarati.

Il documento è frutto della collaborazione tra ICMQ S.p.A. ed ENEL X.

ICMQ S.p.A. (ICMQ) è stato il primo Organismo di Certificazione accreditato da Accredia (Organismo Unico di accreditamento Italiano www.accredia.it), a partire dal 2004, per lo svolgimento delle attività di verifica e convalida della EPD. Le attività di verifica e convalida delle EPD sono svolte, da ICMQ, con l'ausilio di auditor altamente qualificati e di comprovata esperienza internazionale. Al fine di valorizzare gli investimenti delle organizzazioni operanti in tutti i settori dei mercati internazionali nel ridurre gli impatti ambientali legati ai prodotti o servizi erogati, ICMQ ha sviluppato il Programma EPDItaly, all'interno del quale le aziende possono pubblicare le loro EPD, ottenendo visibilità internazionale su www.epditaly.it.



1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 GENERALITÀ

Il paradigma della economia circolare si fonda sulla capacità di mantenere il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse il più lungo possibile nel contesto economico, minimizzando i rifiuti che si generano.

Al fine di misurare gli Indici di Circolarità è stato sviluppato il Programma Circular Certification, di cui il presente Regolamento fa parte.

Il Programma Circular Certification viene declinato in diversi livelli di approfondimento, ciascuno dei quali da origine ad uno schema dedicato.

I livelli riguardano:

- Corporate
- Energy site
- Product

Il presente Regolamento descrive nel dettaglio le modalità applicative relative alla valutazione della circolarità di prodotto, legata al quadro metodologico dell'analisi del ciclo di vita assumendo i medesimi riferimenti che caratterizzano le Environmental Product Declaration EPD, così da poter essere legato ad esse.

1.2 STRUTTURA DEI DOCUMENTI DELLO SCHEMA

Il presente schema, denominato “Circular Certification Product”, si compone dei seguenti elementi:

- Il Regolamento dello Schema Circular Certification Product, nella sua revisione corrente, costituito dal presente documento. Il regolamento è pubblico e consente a tutti gli utilizzatori e ai soggetti interessati di conoscere le modalità operative e l'intero processo.
- Il Modello di calcolo e verifica, nella sua revisione corrente, che rappresenta il Tool di calcolo dello schema, costituito da una cartella di lavoro Excel per la raccolta delle informazioni e il calcolo degli Indici di Circolarità. Questo strumento viene reso disponibile a chi ne fa richiesta.
- La Metodologia di calcolo e manuale tecnico, nella sua revisione corrente, contenente le modalità di calcolo degli indici e le istruzioni per l'uso del tool.
- Il “Regolamento d'uso del marchio Circular Certification” nella sua revisione corrente che definisce le regole per l'utilizzo delle etichette Circular Certification.

1.3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Oggetto del presente Schema, di applicazione volontaria, è la verifica degli Indici di circolarità New Circular Index (NCI), riferiti ai materiali, energia, acqua e rifiuti, mediante la verifica della corretta applicazione di un tool messo a disposizione dell'Organizzazione richiedente e dell'affidabilità dei dati inseriti nello stesso.

In esso non si prendono in considerazione gli aspetti prestazionali fisico-meccanici o di idoneità all'utilizzo dei prodotti, in quanto le verifiche della conformità legislativa, in merito alle sostanze pericolose ed eventuali altre informazioni richieste dalle legislazioni nazionali ai sensi della Regolamento 305/11 UE, sono e rimangono di esclusiva responsabilità del produttore.

Esso viene rivisto ogni 3 anni o su input del mercato, per adeguarlo alle sue esigenze e agli sviluppi tecnici e scientifici alla base del modello di valutazione. Vengono accolte specifiche segnalazioni provenienti dagli utilizzatori, per le quali il Gestore dello Schema valuterà la sostanzialità o meno. In caso di modifiche non sostanziali (ad esempio: di carattere redazionale, relative a un aggiornamento normativo che non comporta modifiche tecniche, ...) il periodo di vaglio dei commenti è di 10 giorni solari. Nel caso di modifiche sostanziali



il commento viene portato all'attenzione del Comitato Scientifico per approfondimenti che definiranno le eventuali successive edizioni del regolamento stesso.

Il presente Regolamento è rivolto a tutte le Organizzazioni di qualsiasi settore merceologico o posizione geografica con l'eccezione di quelle comunemente ritenute NON ETICHE. Di seguito un esempio non esaustivo:

- a) armi o altri oggetti destinati al danno degli esseri viventi;
- b) stupefacenti e prodotti simili;
- c) prodotti contenenti materiale proveniente da specie minacciate o in via di estinzione;
- d) prodotti contenenti visone;
- e) prodotti che sono o sono composte da sostanze chimiche o materie prime tossiche/cancerogene;
- f) saponi, detergenti e prodotti per la pulizia che contengono sostanze antimicrobiche note di contribuire alla resistenza agli antibiotici;
- g) La produzione di fibre di amianto;
- h) La fabbricazione o il commercio di prodotti contenenti PCB (bifenili policlorurati);
- i) Commercio di specie vegetali e animali che rientrano in parte nella convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES) che non è stato autorizzato con il rilascio di un permesso CITES.

Il Regolamento descrive le procedure da applicare affinché un Organismo di Verifica (d'ora in poi OdV) sia in grado di verificare gli Indici di Circolarità di prodotto, in accordo ai criteri di valutazione descritti nel Capitolo 5.

Il campo di applicazione del presente Regolamento è relativo ai prodotti identificabili come oggetti autonomi per i quali è definibile una funzione.

- **Oggetto:** si intende un materiale o un dispositivo per i quali è definibile una dimensione fisica, escludendo ciò che ricade nell'ambito di servizi o lavori;
- **Autonomia:** i prodotti cui si applica l'NCI sono da intendersi autonomi ovvero in grado di presentare proprie caratteristiche prestazionali, escludendo gli elementi che per natura sono inseriti in un sistema complesso;
- **Funzione:** i prodotti cui si applica l'NCI devono poter assolvere ad una funzione chiaramente identificabile.

Da questo quadro emerge che l'NCI non possa essere applicato a:

- servizi
- lavori
- impianti o sistemi complessi
- oggetti per i quali non è identificabile una funzione

Presentano un'eccezione i servizi correlabili ad un singolo prodotto.

In merito agli impianti, l'NCI non può essere applicato all'impianto inteso nel suo complesso (es.: impianto di illuminazione) ma può essere applicato ai singoli componenti (prodotti) (es.: apparecchio di illuminazione, cavo, interruttore) poiché ciascuna di esse ha una dimensione/prestazione/funzione identificabile. Inoltre, gli impianti sono generalmente la somma di molteplici prodotti realizzati da soggetti diversi e il soggetto che realizza l'impianto non ha conoscenza né controllo sulle singole parti.



L'NCI è applicabile anche a sistemi complessi, per cui esiste una PCR (dello stesso o di sistemi affini che possano assolvere alla medesima funzione) Inoltre, perché l'NCI sia applicabile, il sistema complesso deve poter essere identificabile come prodotto realizzato da un soggetto responsabile mediante un processo produttivo industrializzato ripetitivo e valutabile in chiave LCA.

L'NCI non è applicabile, altresì, ai prodotti agricoli e ai combustibili.

Per Organizzazione, nel presente documento, si intende:

- un soggetto giuridico che richiede la verifica dell'NCI.

L'attività di valutazione deve essere svolta da enti che operano in qualità di Organismi di Verifica, conformemente alla versione corrente della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065, ed appositamente accreditati. Per ulteriori specifiche in merito all'OdV si rimanda al Capitolo 4.

Il Processo di Verifica del NCI, secondo quanto definito dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e ISO 14065, contiene i seguenti elementi:

- a) Pre-incarico
- b) Incarico
- c) Pianificazione
- d) Esecuzione della verifica
- e) Riesame
- f) Decisione ed emissione dell'Attestato di Verifica
- g) Fatti scoperti dopo l'emissione dell'Attestato
- h) Trattamento dei ricorsi e dei reclami
- i) Registrosioni
- j) Diritto all'uso del Marchio di Conformità
- k) Gestione del mantenimento dell'Attestato
- l) Modifiche all'Attestato
- m) Confidenzialità dei dati
- n) Accesso agli atti
- o) Requisiti relativi alle informazioni

Il superamento delle verifiche previste dallo Schema consente al Richiedente l'ottenimento di un Attestato di Verifica e della Licenza d'uso del Marchio "Circular Certification Product" attestante gli Indici di Circolarità ottenuti relativi al prodotto oggetto di verifica.

1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le attività contemplate dal presente Regolamento fanno riferimento ai seguenti documenti, da considerarsi nella versione corrente:

- UNI EN ISO 14021 "Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (Etichettatura ambientale di Tipo II)";
- UNI EN ISO 14025 "Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure"
- UNI EN ISO 14020 "Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020, "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17029 "Valutazione della conformità – Principi e requisiti generali per gli Organismi di Validazione e Verifica";



- ISO 14065 “Principi generali per gli enti di validazione e verifica delle informazioni ambientali”.

1.5 DEFINIZIONI

Per tutto quanto concerne la terminologia e i requisiti dei prodotti oggetto del presente Regolamento, in aggiunta alle definizioni contenute nelle norme citate nel paragrafo precedente, si applicano le seguenti:

Asserzione	Informazione dichiarata dall’Organizzazione in merito agli Indici di Circolarità di prodotto.
Azioni Correttive	Tutte le azioni che l’Organizzazione dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate.
Convalida	Sinonimo di Verifica. Azione mediante la quale un OdV si accerta della correttezza dei dati, confermando le dichiarazioni dell’asserzione, basandosi su evidenze storiche.
Flussi circolari e non circolari	Valori numerici che rappresentano i quantitativi di materiali/energia/acqua/rifiuti coinvolti nel processo, separati secondo due categorie: <ul style="list-style-type: none"> ○ i flussi circolari coinvolgono materiali riciclati, recuperati e da fonte rinnovabile, energia rinnovabile, acqua riciclata e rifiuti inviati a riciclo; ○ i flussi non circolari coinvolgono materiali vergini non rinnovabili, energia non rinnovabile, acqua non riciclata e rifiuti inviati a smaltimento.
Gestore dello Schema	Soggetto giuridico che ha la piena titolarità dello Schema di Verifica a cui è demandato il mantenimento dello stesso.
Indice di Circolarità	Rapporto tra flusso circolare e totale dei flussi (circolari + non circolari) così come definiti al cap. 5, relativo ai materiali, energia, acqua e rifiuti
Materiale vergine da fonte rinnovabile	Materie prime di origine vegetale o animale che possono essere rigenerate al termine di ogni ciclo produzione/consumo entro determinati tassi di sfruttamento e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future (UNI/TS 11820), ad esempio il legno, il bambù oppure materiale in possesso di certificazioni che ne attestino l’origine.
Prodotto	Risultato dell’attività dell’Organizzazione, il cui indice di circolarità deve essere verificato da parte dell’OdV.
Pubblicazione	Azione mediante la quale il Gestore dello Schema pubblica l’Attestato di Verifica dell’Organizzazione richiedente.
Registrazione	Azione mediante la quale il Gestore dello Schema identifica il processo dell’Organizzazione richiedente la pubblicazione.
Schema di Verifica (Schema)	Rappresenta l’insieme delle procedure e dei documenti necessari a spiegare le modalità di verifica secondo i requisiti delle norme pertinenti.



Tool	Algoritmo di calcolo del NCI.
Unità Funzionale	Performance quantificata di un prodotto impiegata come unità di riferimento.
Unità Operativa	Sede in cui si esercitano le attività dell'Organizzazione.
Valutazione	Azione mediante la quale l'OdV si accerta di come il Cliente opera per assicurare la veridicità delle dichiarazioni relative all'indice di circolarità.



2 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO SCHEME OWNER

2.1 STRUTTURA

ENEL X S.r.l. (nel seguito ENEL X) e ICMQ S.p.A. (nel seguito ICMQ), sono i titolari dello Schema e hanno conferito la responsabilità gestionale e finanziaria dell'intera struttura operativa all'associazione CircularEvolution. La gestione e il mantenimento dello Schema è garantito dalla seguente struttura, composta da:

- Segreteria Tecnica
- Comitato Scientifico

Segreteria Tecnica

La Segreteria Tecnica ha il compito di:

- mantenere sul sito web tutti i documenti applicabili;
- gestire la licenza del marchio;
- analizzare le segnalazioni del mercato pertinenti lo schema.

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico rappresenta l'organo le cui attività principali sono di seguito riportate.

1. Analizza il mercato, ossia:
 - raccoglie e analizza i feedback del mercato al fine di revisionare periodicamente il presente Regolamento e tenerlo aggiornato;
 - verifica l'esigenza di modifica del tool di calcolo;
 - monitora la sensibilità del mercato in materia di sostenibilità energetica ed economia circolare.
2. Promuove il Programma, ossia:
 - suggerisce attività/eventi per la promozione del Programma Circular Certification;
 - fornisce input per la gestione del Regolamento;
 - fornisce alla Segreteria Tecnica le indicazioni per possibili evoluzioni tecniche e sviluppi del Programma.

Il comitato scientifico è composto da membri con competenza specifica di economia circolare e certificazione.



3 ORGANIZZAZIONI RICHIEDENTI

3.1 NATURA DELL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

Come già specificato al paragrafo 1.3, una Organizzazione richiedente l'Attestato di Verifica oggetto del presente Regolamento deve essere un soggetto giuridico.

3.2 OBBLIGHI

Il presente Schema, la cui applicazione è di natura volontaria, è aperto a tutti i soggetti richiedenti (con le limitazioni descritte in 1.3) e riferito a siti per i quali non sussistano impedimenti giuridici o limitazioni all'esercizio, dovute a procedure fallimentari, concorsuali o limitazioni all'esercizio per motivazioni ambientali. L'Organizzazione deve identificare dei riferimenti a cui l'OdV può rivolgersi per qualsiasi comunicazione. L'Organizzazione richiedente dovrà sottoscrivere ed accettare il Regolamento e le Condizioni Contrattuali proposte dall'OdV ed onorarne gli obblighi derivanti, compresi quelli economici.

3.3 ASSERZIONE

L'Organizzazione deve identificare i prodotti per il quale richiede la verifica del NCI redigendo un'Asserzione di cui è pienamente responsabile, che contiene almeno i seguenti elementi:

- nome dell'Organizzazione richiedente;
- specificazione delle attività di verifica;
- indirizzo dell'Unità Operativa dell'Organizzazione;
- identificazione dei prodotti;
- anno di riferimento di raccolta dei dati;
- indicazione sulla natura dei dati (storica);
- moduli del ciclo di vita valutati;
- indicazione sul livello di garanzia e materialità;
- indicazione dei valori di NCI;
- data di emissione del documento.

3.4 PROCEDURA AZIENDALE DOCUMENTATA

L'Organizzazione deve predisporre una Procedura Documentata che specifichi come tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente gli Indici di Circolarità dichiarati. La procedura deve includere almeno:

- identificazione del prodotto ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- descrizione del processo a carico dell'Organizzazione con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione degli Indici di Circolarità;
- identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti;
- modalità per la determinazione degli Indici di Circolarità, incluse le informazioni relative alle assunzioni fatte dall'Organizzazione per rielaborare correttamente i dati raccolti nel formato richiesto dal Tool;
- modalità mediante le quali l'Organizzazione tiene sotto controllo il valore del NCI (autocontrollo);
- gestione delle anomalie e dei reclami.



3.5 MATERIALITA'

Il presente Schema ammette, nel calcolo degli Indici di circolarità, un valore di materialità dell'1% sul risultato finale. Tale errore comporta un livello di garanzia della verifica definito come "ragionevole".

Qualora questo valore venisse superato, l'output rappresenterebbe una Non conformità.

3.6 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL CONTENUTO DI RICICLATO

L'Organizzazione deve ottenere un ragionevole grado di certezza in merito alla percentuale di materiale rinnovabile/riciclato/riutilizzato delle materie prime dichiarata dai proprio fornitori. Il livello di controllo varia in funzione del "peso" complessivo che il dato ha sul valore finale dichiarato dall'Organizzazione.

L'Organizzazione può accettare, senza alcuna verifica aggiuntiva, il valore della percentuale nei seguenti casi:

- Certificazione di prodotto accreditato (ad esempio UNI-PdR 88:20, Remade in Italy, ecc.);
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) redatta in conformità alla norma ISO 14025 e pubblicata presso un Program Operator (ad esempio EPDItaly);
- Documentazione attestante il contenuto di materiale riciclato e la sua provenienza da un soggetto autorizzato al riciclo di rifiuti o alla preparazione al suo riutilizzo (ad esempio l'autorizzazione al recupero di rifiuti ed evidenza del contenuto di riciclato dichiarato dal soggetto autorizzato e da tutti gli intermediari della catena di fornitura);
- Convalida di asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021 validata da un Organismo accreditato in conformità alla ISO 17065 per la certificazione di prodotto e rilasciata dallo stesso entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla data di scadenza della convalida stessa. Oltre tale data, le auto-dichiarazioni convalidate in conformità alla norma ISO 14021 non potranno essere accettate.

In mancanza di una delle attestazioni di cui ai punti precedenti, l'auto-dichiarazione del fornitore è da ritenersi necessaria e deve essere accompagnata da ulteriori evidenze a garanzia dei valori dichiarati, quali ad esempio verifiche aggiuntive di tipo documentale, esiti di audit di seconda parte aventi lo scopo di accertare il valore dichiarato, documentazione del fornitore attestante l'attività di recupero rifiuti ed i quantitativi recuperati (MUD) o altre evidenze ritenute equipollenti alle precedenti.

In mancanza di quanto sopra l'Organizzazione ha la possibilità di condurre un audit di seconda parte presso il proprio fornitore, altrimenti il valore non supportato da alcuna dichiarazione dovrà essere scomputato dal calcolo del NCI.

3.7 AUTOCONTROLLO E GESTIONE DELLE ANOMALIE E DEI RECLAMI

L'Organizzazione richiedente l'Attestato di Verifica deve definire, documentare, implementare e mantenere attivo un sistema di controllo al fine di assicurare che i valori di NCI siano conformi ai valori dichiarati.

Tutti i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.) devono essere reperibili per un tempo, esplicitato chiaramente nel documento dell'autocontrollo, definito dall'Organizzazione. Fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, è opportuno che la documentazione sia conservata per almeno tre anni.

L'Organizzazione deve definire le modalità di gestione dei documenti rilevanti ai fini della verifica, al fine di:

- assicurare che le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
- assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;

- assicurare che i documenti di origine esterna, ritenuti necessari ai fini della verifica, siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
- prevenire l'utilizzazione involontaria di documenti obsoleti, ed adottare una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.

L'Organizzazione deve tenere traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo che possano influenzare l'attendibilità dei dati raccolti al fine della verifica, dimostrando la capacità di individuare e validare dati sostitutivi nel caso che le anomalie del processo impediscano la disponibilità dei dati reali nel rispetto del limite di materialità del 1% previsto.

L'Organizzazione deve valutare l'influenza delle anomalie registrate sull'attendibilità del dato complessivo riportato nell'Attestato di Verifica.

L'Organizzazione deve registrare i reclami ricevuti in merito ai valori di NCI e analizzare le cause dei reclami ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive.

3.8 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

Ogni prodotto deve essere chiaramente ed univocamente individuabile mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale. Tale codice fornito dall'Organizzazione deve essere costituito da un insieme di caratteri alfa-numeric.

Il Marchio deve essere apposto in maniera chiara ed inequivocabile. Il Marchio deve essere distinto e separato dalla eventuale marcatura CE. L'Organizzazione deve prestare attenzione a non ingenerare possibili fraintendimenti agli utilizzatori.



4 ORGANISMI DI VERIFICA

4.1 GENERALITÀ

L'attività di verifica deve essere svolta da enti che operano in qualità di Organismo di Verifica, conformemente alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e ISO 14065, ed appositamente accreditati da Accredia, Ente unico di accreditamento italiano, salvo quanto previsto all'art. 4.2.

L'OdV ha il compito di:

- accertare che i valori degli NCI siano stati calcolati correttamente;
- verificare che il modello adottato nel calcolo degli NCI sia aderente alla situazione reale;
- verificare che l'Organizzazione sia in grado di mantenere gli NCI costanti con la produzione;
- verificare che i dati contenuti nel modello per il calcolo degli NCI siano rappresentati in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento;
- produrre un report che contenga gli esiti della verifica condotta, compresa la chiusura di eventuali Non Conformità o Raccomandazioni, e la posizione in merito alla convalida degli NCI;
- garantire la competenza dei verificatori ed effettuare la supervisione del loro operato.

Nel presente Regolamento si fa riferimento alla sola attività di verifica, in quanto l'Organismo valuta la conformità dell'Asserzione a requisiti specificati sulla base di dati storici e informazioni riguardanti eventi già accaduti o conferma la veridicità dei risultati già ottenuti.

4.2 REQUISITI DEGLI ORGANISMI

I soggetti che possono eseguire le verifiche di terza parte in accordo al presente Regolamento sono gli OdV licenziatari del presente Schema secondo le proprie specifiche procedure e accreditati da Accredia, per questo specifico schema, secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e ISO 14065.

L'OdV deve essere un soggetto giuridico, o una parte definita di un soggetto giuridico, in modo che possano assumere le responsabilità legali per le proprie attività. L'Organismo deve poter dimostrare quanto suddetto mediante lo statuto che includa, se applicabile, i nomi dei proprietari o delle persone che lo controllano.

L'Organismo di Verifica è il solo responsabile per l'emissione dell'Attestato di Verifica e per i report che derivano dall'aver scoperto fatti dopo l'emissione della stessa.

Il Personale e i membri del gruppo di verifica devono rispettare il Codice Etico dell'OdV.

4.2.1 Gestione dell'imparzialità

Le attività di verifica devono essere condotte in modo imparziale, assicurandone l'impegno da parte dell'Alta Direzione dell'OdV.

L'OdV si deve dotare di un Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Si applica inoltre quanto definito al paragrafo 5.3 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e ISO 14065.

4.2.2 Responsabilità legale

L'Organismo deve dimostrare di aver valutato i rischi derivanti dalle sue attività di verifica e di disporre di strumenti adeguati (ad esempio assicurazioni o riserve) per coprire le responsabilità derivanti dalle sue attività nell'ambito dello Schema nell'area geografica in cui opera.



4.2.3 Struttura dell'Organismo

Si applica quanto previsto dal Cap. 6 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

4.2.4 Requisiti relativi alle risorse

Si applica quanto previsto dal Cap. 7 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

4.2.5 Requisiti relativi al Sistema di Gestione

L'Organismo deve seguire quanto specificato nel par. 11 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

4.3 I SOGGETTI VERIFICATORI

I soggetti che possono eseguire le verifiche di terza parte in accordo al presente Regolamento sono gli OdV sub licenziatari del presente schema e accreditati da Accredia. Gli OdV devono basare le loro decisioni su prove oggettive e non devono essere influenzate da altri interessi o parti.

Le minacce all'imparzialità che devono essere analizzate dall'OdV possono includere, ma non sono limitate alle seguenti:

- interesse personale: minacce derivanti da un soggetto che agisce nel proprio interesse (es. finanziario);
- auto-controllo: minacce legate alla mancanza di un controllo da parte di un soggetto diverso da quello che ha svolto un lavoro;
- familiarità o fiducia: minacce derivanti dal fatto che una persona o un organismo ha troppa familiarità o si fida di un'altra persona invece di cercare prove per la valutazione;
- intimidazione: minacce derivanti da un soggetto o organizzazione che ha la percezione di essere forzato, apertamente o indirettamente, come per esempio la minaccia di essere sostituito o segnalato a un supervisore.

4.3.1 Verifica dell'indipendenza

L'OdV tiene sotto controllo l'indipendenza dei membri del gruppo di verifica, mediante accertamento che gli stessi non siano coinvolti e che non abbiano rapporti economici con l'Organizzazione.

Il gruppo di verifica deve:

- essere estraneo ad ogni fatto o condizione che possa costituire impedimento al libero e sereno esercizio dell'attività affidata;
- non avere avuto rapporti di natura economica con l'Organizzazione assegnata negli ultimi 3 anni;
- essere liberi da ogni conflitto di interessi che possa pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività di verifica;
- non essere coinvolti in attività di consulenza attinente alla valutazione;

È comunque compito dei membri del gruppo di verifica segnalare eventuali casi di conflitto d'interesse che dovessero insorgere per l'espletamento dell'incarico affidato. L'OdV, infine, analizza il rischio legato all'utilizzo del verificatore e di non imparzialità legata alle proprie attività e adotta le conseguenti misure per la sua eliminazione/mitigazione.

4.3.2 Verifica della competenza dei membri del gruppo di verifica

Il processo di supervisione delle competenze è di responsabilità dell'OdV e si deve basare almeno sulla verifica documentale delle competenze, attraverso l'esame del CV, attestati, pubblicazioni, etc.



Gli OdV devono monitorare i membri del gruppo di verifica sulla base delle specifiche competenze per settore merceologico e Programma con riferimento ad eventuali aggiornamenti del presente Schema. Tale processo deve riguardare anche esperti tecnici, reviewer (interni o esterni). I CV devono essere conservati dall'OdV.

Gli OdV devono prevedere un'attività di review delle competenze dei membri del gruppo di verifica, esperti tecnici e reviewer in proporzione all'impatto sulle attività di verifica. Questo riesame può per esempio consistere in un controllo periodico dei CV, e nella restituzione di feedback su audit condotti per schemi analoghi.

Il gestore dello schema si riserva la possibilità di supervisionare l'attività dei membri del gruppo di verifica mediante verifiche annuali a campione.

La competenza minima prevista per i verificatori deve comprendere:

- conoscenza degli Standard applicabili;
- conoscenza dei processi di produzione e del settore merceologico;
- conoscenza dei principi della economia circolare;
- esperienza tecnica per valutare le attività di quantificazione, monitoraggio e reporting;
- conoscenza base della lingua con cui viene svolta la verifica;
- sufficiente competenza per gestire le attività di verifica in modo da raggiungere l'obiettivo proposto, per condurre le attività di verifica e abilità di gestione del gruppo di verifica;
- qualifica da parte di un OdV ed esperienza nella verifica e nella conduzione della verifica (almeno 3 verifiche su schemi che prevedono verifica LCA, ad esempio EPD e CFP oppure 5 audit su schemi che prevedono verifica del contenuto di riciclato);
- conoscenza del presente Regolamento, dei suoi allegati tecnici e di tutte le regole necessarie al corretto svolgimento delle attività, incluse quelle dell'Organismo di Accreditamento ACCREDIA, attestato dalla partecipazione, ad appositi corsi organizzati dal Gestore dello schema, il cui elenco è reso pubblico. Tali corsi forniscono la formazione specifica relativa alle modalità di valutazione, approfondiscono i principi a base del presente regolamento e ne garantiscono una corretta applicazione, affinché tutti i membri del gruppo di verifica applichino un approccio omogeneo alla interpretazione delle diverse situazioni che incontrano.

Si applica infine quanto specificato nel paragrafo 7 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

Gli OdV devono scegliere i membri del gruppo di verifica tra professionisti competenti e devono fornire appropriato supporto agli stessi mediante una struttura di reviewer che soddisfi le competenze del successivo par. 4.3.3. Un gruppo di verifica può essere composto da una sola persona (Team Leader) se tutte le competenze sono garantite dal medesimo professionista.

4.3.3 Competenza dell'Organo di Delibera e del reviewer

La competenza minima prevista per il Reviewer e per l'Organo di Delibera deve comprendere:

- conoscenza degli Standard applicabili;
- conoscenza dei principi della economia circolare;
- conoscenza del presente Regolamento, dei suoi allegati tecnici e di tutte le regole necessarie al corretto svolgimento delle attività, incluse quelle dell'Organismo di Accreditamento ACCREDIA.



5 CALCOLO DEGLI INDICI DI CIRCOLARITÀ

5.1 PREMESSA

La valutazione degli Indici di Circolarità è legata al quadro metodologico dell'analisi del ciclo di vita assumendo i medesimi riferimenti che caratterizzano le EPD, così da poter essere legata ad esse.

L'approccio è stato sviluppato da Enel X e ICMQ con l'obiettivo di misurare la rilevanza dei materiali non vergini e dell'energia rinnovabile, consumati lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto, calcolati come percentuale relativa del totale dei flussi di materia ed energia. E' possibile calcolare l'NCI mediante il Tool di calcolo, che costituisce parte integrante dello Schema, il quale permette l'inserimento degli input corrispondenti, per ciascuna fase del ciclo di vita.

L'NCI è applicabile ai prodotti per i quali una funzione è identificabile per tutta la loro vita. Il modello di calcolo tiene conto della quantità di materiali, acqua, energia e trasporti coinvolti nel processo e dei rifiuti prodotti; i risultati vengono espressi sottoforma di 4 Indici di Circolarità riferiti a materiali, energia, acqua e rifiuti.

5.2 PERIMETRO DI VALUTAZIONE

Gli indici di Circolarità NCI vengono valutati con riferimento a una precisa Unità operativa, un determinato prodotto e ad un anno di riferimento.

Per il campo di applicazione si veda il paragrafo 1.3.

Il calcolo del NCI prevede la raccolta di dati qualitativi e quantitativi relativi a materiali e componenti del prodotto in oggetto, ai consumi di energia e alla gestione dei rifiuti durante il processo di produzione gestito dal soggetto che accede al presente Schema, ai consumi di energia durante la fase operativa e agli scenari di fine vita.

Il calcolo viene elaborato, con l'ausilio di un tool di calcolo, i cui dati di input devono essere riferiti all'Unità Funzionale definita per il prodotto sottoposto a verifica, secondo la seguente segmentazione:

- A1 – Raw Materials: materie prime;
- A1 – Materials Packaging: imballo delle materie prime;
- A2 – Materials Transport: trasporto delle materie prime al sito di produzione;
- A3 – Aux+Pack Materials: materiali ausiliari di produzione e materiali per l'imballo del prodotto finito;
- A3 – Production: consumi di energia e acqua in produzione, destino dei rifiuti di produzione;
- A4 – Product Transport: trasporto del prodotto finito al sito di installazione;
- A5 – Installation: installazione del prodotto nel sito di utilizzo;
- B1 – Use Energy+Water: consumi di energia e acqua per la fase di uso;
- B1 – Use Consumables: materiali consumabili per la fase di uso;
- B2 – Maintenance Materials: materie prime e componenti per la manutenzione;
- B2 – Maintenance Transport: trasporto delle materie prime e dei componenti per la manutenzione;
- B2 – Maintenance Energy: consumi di energia per la manutenzione;
- C1 – Decommissioning: disinstallazione del prodotto a fine vita utile;
- C2 – EoL Transport: trasporto del prodotto a fine vita;
- C3 – Waste (Producer): destino dei rifiuti a fine vita, secondo l'ottica del produttore;



- C3 – Remanufacturing Materials: materie prime e componenti per il remanufacturing;
- C3 – Remanufacturing Transport: trasporto delle materie prime e dei componenti per il remanufacturing;
- C3 – Remanufacturing Energy: consumi di energia per il remanufacturing.

Il dettaglio degli elementi relativi a ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto sono esplicitati nel manuale tecnico “Circular Certification Product - ASSESSMENT METHODOLOGY AND TECHNICAL MANUAL”.

5.2.1 Selezione delle fasi del ciclo di vita

L’analisi di circolarità presuppone in linea teorica una valutazione complessiva su tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Tuttavia, alcune fasi potrebbero non essere direttamente sotto il controllo del soggetto richiedente la verifica. Per questo motivo è ammesso l’utilizzo di scenari plausibili e/o evidenze di prova.

5.3 VALUTAZIONE DELLA CIRCOLARITÀ

Il sistema di valutazione è stato costruito per valorizzare le forme di circolarità di prodotto basandosi sui seguenti principi:

- recupero e riutilizzo di materia all’interno dei processi di produzione;
- ricorso a materiali vergini da fonte rinnovabile;
- impiego di energia da fonte rinnovabile;
- recupero dell’acqua.

5.3.1 Dati di Input

I dati di input richiesti per il calcolo dell’NCI devono essere specifici per il prodotto e rapportati alla sua unità funzionale, in un approccio basato sul ciclo di vita.

Gli input specifici sono:

- unità funzionale in base alla categoria di prodotto
- vita utile di riferimento in base alla categoria di prodotto e una specifica RSL se il produttore può giustificare uno scenario diverso
- materiali come materie prime e componenti, materiali di imballaggio, materiali ausiliari alla produzione, materiali di consumo in fase di utilizzo, materiali per la manutenzione e loro imballaggio, materiali per la rigenerazione e loro imballaggi
- energia come energia elettrica ed energia termica consumata nella produzione, installazione, uso, manutenzione, smantellamento, rigenerazione e trasporto in tutte le fasi della vita
- acqua come acqua consumata nella produzione e nell'uso
- rifiuti come rifiuti generati durante la produzione, la manutenzione, il fine vita e la rigenerazione

5.3.2 Valore del NCI

Il risultato è rappresentato da due valori numerici e i due corrispondenti valori percentuali che rappresentano:

- flussi non circolari;
- flussi circolari.

L’NCI di prodotto è dato da un set di quattro specifici NCI che rappresentano:

- NCI dei materiali;
- NCI dell'energia;
- NCI dell’acqua;
- NCI dei rifiuti.

Di conseguenza, i valori quantitativi e quelli percentuali specifici indicano:

- materiali vergini non rinnovabili;

- materiali circolari;
- energia non rinnovabile;
- energia rinnovabile;
- acqua vergine;
- acqua riciclata;
- rifiuti inviati a smaltimento;
- rifiuti inviati a riciclo.

5.3.3 Metodologia di calcolo

La metodologia di calcolo degli Indici di Circolarità è fondata sull'analisi dei flussi di materia ed energia, acqua e rifiuti che interessano l'intero ciclo di vita di un prodotto; l'indice è dato da un rapporto tra i contributi identificati come circolari e i contributi complessivi che interessano le fasi della vita del prodotto sottoposte a valutazione.

L'NCI dei materiali considera la frazione circolare di materia, ovvero quella che deriva da fonte rinnovabile, quella riciclata e quella riutilizzata. Nello specifico vengono analizzati tutti gli input al sistema analizzato, ovvero le materie prime e i componenti, compresi i loro packaging, gli ausiliari di produzione, il packaging del prodotto finito, i consumabili utilizzati nella fase d'uso e quelli nella fase di manutenzione, le materie prime e le componenti per il re-manufacturing.

L'NCI dell'energia prende in considerazione ogni fonte di energia utilizzata nelle diverse fasi del ciclo di vita analizzate ed in particolare:

- elettrica e termica in fase di produzione (A3) e in fase d'uso (B1);
- energia elettrica in fase di installazione (A5), di manutenzione (B2), di disinstallazione (C1), di remanufacturing (C3);
- carburante utilizzato per tutti i trasporti e la movimentazione (A2, A4, B2, C2 e C3).

La componente circolare dell'energia elettrica è data dalla frazione di energia prodotta da fonte rinnovabile presente nel mix residuo del Paese in cui il prodotto viene realizzato e/o utilizzato; l'energia termica viene considerata circolare se viene utilizzato un combustibile rinnovabile (es. legno, biodiesel, ecc.); infine, per i trasporti viene valorizzata la componente rinnovabile del carburante consumato.

L'NCI dell'acqua considera la frazione di acqua derivante da riciclo, in relazione alla quantità totale di acqua consumata nelle fasi di produzione (A3) e uso (B1). Sono esclusi gli utilizzi di acqua che interessano la gestione dell'azienda, indipendentemente dai processi produttivi.

Infine, l'NCI dei rifiuti prende in considerazione sia i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo e dalle manutenzioni eseguite sul prodotto durante la sua vita, sia quelli derivanti dal fine vita del prodotto e dal re-manufacturing. Vengono considerati circolari i flussi di rifiuti che vengono avviati a riciclo di materia e di energia e quelli avviati a riutilizzo.

I dettagli della metodologia di calcolo sono esplicitati nel documento tecnico "Circular Certification Product - ASSESSMENT METHODOLOGY AND TECHNICAL MANUAL". Tale metodologia prevede la somma di tutti i contributi secondo la tipologia di appartenenza, fino ad ottenere i valori numerici complessivi, elencati nel paragrafo 5.3.2.



6 PROCESSO DI VERIFICA

6.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Come anticipato al par. 1.3, l'Organismo deve stabilire un Processo di Verifica che includa le seguenti attività:

- Pre-incarico
- Incarico
- Pianificazione
- Esecuzione della verifica
- Riesame
- Decisione ed emissione dell'Attestato di Verifica
- Fatti scoperti dopo l'emissione dell'Attestato
- Trattamento dei ricorsi e dei reclami
- Registrazioni
- Diritto all'uso del Marchio di Conformità
- Gestione del mantenimento dell'Attestato
- Modifiche all'Attestato
- Confidenzialità dei dati
- Accesso agli atti
- Requisiti relativi alle informazioni

6.2 PRE-INCARICO

A seguito di interessamento alla verifica da parte di un'Organizzazione, prima di prendere una decisione in merito all'accettazione di un eventuale incarico, l'OdV deve richiedere alcune informazioni che rappresenteranno la base su cui svolgere il riesame del pre-incarico:

- nome dell'Organizzazione e Asserzione da verificare, qualora fosse già disponibile in fase di pre-incarico;
- luoghi in cui sono svolte le attività dell'Organizzazione;
- riferimento al presente Schema;
- obiettivi e campo di applicazione della verifica;
- storicità dei dati;
- materialità e livello di garanzia (ragionevole);
- qualsiasi altra informazione pertinente.

L'OdV deve chiarire preventivamente che l'unica tipologia di attività condotta, qualora l'incarico venisse accettato, è la verifica degli Indici di Circolarità. Non è applicabile la validazione.

La materialità e il livello di garanzia sono stabilite in questo documento e non possono essere assolutamente modificate sulla base delle richieste dell'Organizzazione.

6.2.1 Riesame del pre-incarico

- L'OdV mediante l'utilizzo di risorse appropriate (vedi par. 4.3.3) deve condurre l'attività di riesame del pre-incarico al fine di verificare che: sia stato fatto riferimento esplicito al presente Schema e che l'Asserzione sia stata compresa;



- gli obiettivi, il campo di applicazione della verifica e i requisiti a fronte dei quali avverrà la verifica dell'Asserzione siano stati opportunamente individuati dall'Organizzazione;
- materialità e livello di garanzia siano stati compresi dall'Organizzazione e presenti nella richiesta di offerta;
- ci siano tutti i presupposti per procedere con l'avvio delle attività di verifica e la quantificazione delle relative durate;
- possano essere identificate le risorse e le competenze per l'esecuzione della verifica;
- possa essere proposta una tempistica entro la quale è prevista la conclusione dell'attività.

Al termine del riesame, l'OdV può accettare o rifiutarsi di eseguire l'attività di verifica.

In caso di accettazione, l'OdV procederà con l'emissione dell'offerta per il servizio oggetto del presente Regolamento.

6.3 INCARICO

L'Organizzazione stipula un accordo formale legalmente valido con l'OdV per l'erogazione delle attività di verifica in conformità ai requisiti del presente Schema.

Nella verifica dell'Indice di Circolarità si adotta il seguente schema:

	Livello di garanzia Ragionevole
Obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Conferma di veridicità dei dati di input • Verifica di affidabilità dei processi di controllo interno sui dati di input

L'accordo deve assicurare che l'Organizzazione ottemperi a quanto segue:

- i requisiti di verifica;
- siano state date tutte le disposizioni per la conduzione della verifica, comprese quelle riguardanti l'esame della documentazione e l'accesso a tutti i processi, aree, registrazioni e personale pertinenti;
- siano state date disposizioni per eventuali osservatori;
- il rispetto delle regole dell'OdV per quanto riguarda il riferimento alla verifica e l'utilizzo del marchio.

L'accordo deve confermare che l'Organizzazione incarica l'OdV ad intraprendere le attività, compresa la specificazione degli elementi elencati al punto 6.2.1 e dei requisiti specifici per le attività di verifica.

L'OdV deve assumersi la responsabilità per ogni input, che accetta di prendere in considerazione come parte delle attività di verifica, generato da parte dell'Organizzazione o da altre parti esterne.

In fase di Incarico l'Organizzazione deve comunicare qualsiasi fatto che può comportare una compromissione delle attività di verifica.

6.4 PIANIFICAZIONE

L'OdV:

- deve selezionare le opportune risorse competenti al fine della verifica dell'NCI;
- determina le attività di verifica, sulla base della comprensione dell'Asserzione;



- C. deve valutare il rischio di una inesattezza circa l'Asserzione;
Prima di avviare le attività l'OdC deve svolgere un'analisi e valutazione dei rischi al fine di individuare gli elementi critici del processo di calcolo del NCI. La valutazione del rischio può richiedere una modifica dello scopo e degli obiettivi. Il livello di approfondimento della valutazione dei rischi può variare in base allo scopo e alla complessità dell'organizzazione. Il risultato della valutazione dei rischi deve essere documentato e utilizzato per guidare le attività di valutazione.
- D. avvia l'iter di verifica comunicando i nomi dei membri del gruppo di verifica incaricati di eseguire le verifiche, dopo averne accertato la competenza e l'indipendenza, nonché delle risorse allocate per la gestione della pratica;
- E. conferma le tempistiche all'Organizzazione;
L'OdV deve informare l'Organizzazione circa i nomi e i ruoli dei membri del gruppo in tempo sufficiente per qualsiasi obiezione circa l'assegnazione di un membro del gruppo.
- F. elabora un'analisi strategica per capire la natura e la complessità dell'Asserzione e per determinare l'estensione delle attività basate sull'incarico.
- G. valuta il rischio di Non Conformità ai requisiti del presente Schema.
- H. determina le attività di raccolta delle evidenze (vedasi paragrafo 6.4.2);
- I. elabora un piano di raccolta delle evidenze (piano di campionamento) tenendo conto dei possibili rischi di inesattezza dell'Asserzione;
- J. elabora un piano di verifica e lo comunica all'Organizzazione.

6.4.1 Analisi del rischio

Prima di avviare le attività, l'OdV deve svolgere un'analisi dei rischi al fine di individuare gli elementi critici del processo di valutazione degli Indici per garantire l'accuratezza dell'Attestato di Verifica e ridurre la probabilità di conseguenti errori significativi.

La valutazione del rischio deve considerare, a seconda dei casi, quanto segue:

- il contesto in cui opera l'organizzazione;
- un'identificazione delle parti interessate;
- una determinazione degli aspetti materiali;
- i destinatari dell'Attestato;
- il grado di complessità;
- la probabilità di omissione di un input potenzialmente significativo sul calcolo degli Indici;
- il livello di dettaglio della documentazione disponibile;
- la natura degli input (es. Certificazioni di terza parte, autodichiarazioni).

Il risultato della valutazione dei rischi deve essere documentato e utilizzato per guidare le attività di valutazione.

La determinazione della durata delle verifiche è strettamente dipendente dal risultato della valutazione dei rischi ed a carico dell'OdV.

6.4.2 Piano di Verifica

Prima di iniziare le attività, il gruppo di verifica deve preparare un piano di verifica sufficientemente dettagliato, considerando i rischi di potenziali errori o non conformità rilevanti.

Il piano di verifica deve tenere conto del piano di campionamento e deve includere almeno le seguenti informazioni:



- l'identificazione dell'Organizzazione e dei membri del gruppo di verifica;
- gli obiettivi e lo scopo dell'incarico;
- il presente Regolamento a cui fare riferimento;
- identificazione dei membri del gruppo di verifica e dei relativi ruoli e responsabilità;
- la tempistica e la durata delle attività.

Il piano di verifica deve essere documentato e riportare il livello di garanzia e la materialità.

Al fine di rispettare i requisiti stabiliti dal livello di garanzia ragionevole, il gruppo di verifica deve identificare dove è necessario un campionamento dei dati di input. Qualora fosse necessario applicare un campionamento, deve far riferimento alle indicazioni riportate nella seguente tabella:

Livello di garanzia Ragionevole
<ul style="list-style-type: none">• Almeno il 75% dei dati di input per ciascun modulo del tool applicato a ciascun blocco di input presente all'interno del modulo stesso¹• Procedura di auto-controllo• Almeno una evidenza di controllo sui processi di raccolta dati

Il campionamento deve essere correlato al rischio che venga emesso un Attestato di verifica non veritiero. È di responsabilità dell'OdV garantire che il valore di campionamento stabilito dall'OdV stesso venga rispettato.

In aggiunta, i membri del gruppo di verifica devono:

- a) individuare le aree in cui vi sono maggiori probabilità che si verifichi un errore significativo nel calcolo degli Indici di Circolarità e fornire elementi in base ai quali pianificare e attuare procedure adeguate a fronteggiare tali aree e per acquisire un livello di affidabilità ragionevole a supporto delle conclusioni.
- b) valutare il sistema di autocontrollo definito per ridurre i rischi di errori. Questo comprende la verifica della sua corretta implementazione in accordo alla procedura definita dall'Organizzazione.

Se il gruppo di verifica scopre che una o più condizioni preliminari per l'incarico non sono presenti e/o che gli obiettivi di garanzia non possono essere raggiunti e/o che lo scopo della valutazione non è appropriato, i termini dell'incarico devono essere rinegoziati con l'Organizzazione.

Il piano di verifica può subire modifiche, che necessitano dell'approvazione del gruppo di verifica, anche in queste circostanze:

- a. cambio nello scopo o nelle tempistiche delle attività;
- b. cambio nelle procedure di raccolta evidenze;
- c. cambio dei siti e nelle sorgenti di informazioni;

¹ Esempio: nel modulo A2 Materials Transport deve essere controllato il 75% dei dati di input di "Transport of raw materials...", il 75% dei dati di input di "Transport of auxiliary materials..." e il 75% dei dati di input di "Transport of packaging materials".



- d. quando il processo identifica nuovi rischi che porterebbero a non conformità.

L’OdV deve comunicare all’Organizzazione il piano di valutazione prima dell’inizio delle attività di verifica o quando il piano viene modificato.

6.5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

L’OdV deve condurre le attività in conformità al piano di verifica e tenendo in considerazione quanto segue:

	Livello di garanzia Ragionevole
Verifica	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale del tool e della Procedura di auto-controllo + • Visita presso la sede dell’Organizzazione o sito di raccolta dei dati, al fine di verificare l’efficacia nell’implementazione dei sistemi di controllo sui dati di input. <p>La visita si svolge fisicamente presso la sede dell’Organizzazione o con metodologia che garantisca la stessa efficacia (es.: con tecnologia CAAT – Computer Assisted Auditing Techniques).</p>

L’OdV deve intraprendere le seguenti attività:

- a. raccolta di sufficienti evidenze oggettive assicurandone la relativa tracciabilità;
- b. identificazione di inesattezze e considerazione della relativa materialità;
- c. valutazione della conformità ai requisiti specificati, tenendo in considerazione il presente Schema.

6.5.1 Convalida dei dati acquisiti

La fase di convalida ha lo scopo di verificare che i dati che sono stati adoperati nella procedura di calcolo del NCI, siano veritieri e documentati.

L’attività consiste in una verifica indipendente dei dati utilizzati e nella verifica della procedura di calcolo utilizzata.

Per dimostrare la correttezza del calcolo del NCI del prodotto, devono essere verificati i dati di input al Tool di calcolo. Ogni volta che si verifichi una variazione delle materie prime, delle proporzioni utilizzate o dei processi che potrebbero modificare significativamente il NCI, il calcolo deve essere riverificato.

La verifica deve essere condotta per ogni unità operativa.

Nel corso della visita il gruppo verificherà:

- la completa ed esatta definizione dei prodotti oggetto di verifica;
- il sistema del controllo del processo di produzione predisposto dall’Organizzazione;
- l’attuazione, il mantenimento, e la registrazione di tutte le azioni previste dall’autocontrollo;
- la corretta compilazione del Tool;



- le evidenze documentali a supporto di quanto dichiarato nel Tool.

6.5.2 Verifica di alcuni aspetti dell'auto-controllo

L'OdV deve esaminare come l'Organizzazione tiene sotto controllo il proprio processo, in modo da garantire la stabilità dei valori dichiarati.

6.5.3 Non Conformità

Durante la valutazione e la verifica del calcolo dell'indice di circolarità possono emergere delle Non Conformità. Così come possono avvenire durante l'utilizzo dell'Attestato di Verifica o del Marchio in licenza d'uso. La Non Conformità è una qualsiasi carenza o mancanza ostativa alla corretta verifica o applicabilità del tool per il calcolo degli NCI.

Tra questi si segnalano i seguenti casi:

- mancanza di documenti a supporto della corretta valutazione degli indici;
- errato calcolo degli NCI;
- errata imputazione dei dati ai fini del calcolo degli NCI;
- non corretta comunicazione ai clienti.

In particolare, esempi di Non Conformità correlati alla convalida dei dati acquisiti sono:

- l'assenza di documentazione di supporto;
- la mancata o errata dichiarazione di input materici o energetici;
- errori di compilazione nel Tool;
- la mancanza di una procedura di autocontrollo;
- errori sopra la soglia di materialità.

Una Non conformità rilevata in fase di verifica deve essere correttamente notificata all'Organizzazione verificata e debitamente tracciata per verificarne il processo di risoluzione.

Nel caso in cui, invece, la Non conformità fosse dovuta ad una non corretta comunicazione ai clienti o di qualsiasi altro fatto scoperto a seguito dell'emissione dell'attestato di verifica, la sua gestione deve seguire quanto stabilito al paragrafo 6.8.

Tutte le Non conformità devono essere gestite e risolte dall'Organizzazione prima della delibera da parte dell'OdV.

La mancanza di risoluzione della Non Conformità nei tempi stabiliti, a causa delle carenze dell'Organizzazione, è motivo per la non emissione o sospensione dell'Attestato di Verifica.

6.6 RIESAME

6.6.1 Riesame della pratica

Il gruppo di verifica redige un report (Report di valutazione) nel quale si dovrà fornire evidenza delle verifiche eseguite. Questo rapporto deve dare evidenza di eventuali difformità riscontrate e di eventuali richieste di chiarimenti avanzate.

Le conclusioni del processo di valutazione devono essere formulate in accordo al seguente statement:



Livello di garanzia ragionevole: *Sulla base delle procedure svolte, del campionamento eseguito, della procedura di auto-controllo e delle evidenze acquisite, l'Asserzione preparata dall'Organizzazione in conformità al Regolamento dello Schema è stata redatta correttamente in tutti gli aspetti significativi.*

L'analisi del Report viene eseguita da un Reviewer che presenterà la pratica all'Organo di delibera. Tale figura non deve essere coinvolta nelle attività di pianificazione della verifica.

Il Reviewer deve comunicare al gruppo di verifica quando emerge una necessità di chiarimento. Il gruppo deve rispondere alle questioni sollevate. Il riesame deve conservare tutte le registrazioni disponibili.

In particolare, il riesame deve accertare almeno che:

- tutte le attività siano state completate in conformità al presente Schema;
- il report di valutazione sia completo;
- il tool di calcolo sia stato adoperato correttamente;
- tutte le NC siano state risolte;
- che ci siano tutte le evidenze e che siano appropriate per consentire una decisione.

L'analisi deve confermare inoltre:

- le competenze del gruppo di verifica;
- se la pianificazione è stata appropriata;
- se l'obiettivo, lo scopo e la materialità sono stati individuati dall'analisi strategica e del rischio, dal piano di verifica e dal piano delle evidenze;
- eventuali decisioni significative prese dal gruppo;
- se l'opinione è stata appropriatamente redatta;
- se l'Asserzione è conforme ai criteri.

Al termine del Riesame, deve essere presa la decisione sulla verifica e notificata all'Organizzazione, mediante una bozza dell'Attestato di verifica.

La decisione deve essere presa da persone che non sono state coinvolte nel processo di verifica (Organo di delibera) e può essere positiva oppure negativa. Qualsiasi decisione dovrà essere comunicata all'Organizzazione.

6.7 DECISIONE ED EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI VERIFICA

6.7.1 Emissione dell'Attestato di Verifica

A seguito del completamento delle attività di riesame, l'OdV deve deliberare se confermare o meno l'Asserzione.

La decisione deve essere presa da un Organo di delibera composto da uno chairman e da almeno un'altra figura tecnica. Tutti i componenti dell'Organo di delibera non devono essere stati coinvolti nella pianificazione e nell'esecuzione delle attività.

Qualora le attività di valutazione previste dall'incarico non venissero portate a termine, l'OdV non emetterà alcuna opinione in merito all'Asserzione.

6.7.2 Elementi Dell'Attestato Di Verifica

Al termine dell'attività di verifica e successiva deliberazione, l'OdV provvede a rilasciare un Attestato di Verifica che attesta che il calcolo del NCI (nelle sue espressioni: materia, energia, acqua e rifiuti) è stato condotto in conformità al presente Regolamento e ha dato esito positivo/negativo.



Qualora l'esito della verifica fosse negativo, l'OdV dovrà comunicare tale esito all'Organizzazione, con la corrispondente giustificazione.

L'Attestato di Verifica deve contenere i seguenti elementi minimi:

- riferimento del richiedente;
- specificazione delle attività di verifica;
- riferimento all'asserzione compresa la data;
- denominazione dell'Unità Operativa e sua identificazione;
- riferimento allo Schema;
- riferimento al presente regolamento compresa la versione vigente;
- estremi dell'OdV con specificazione del tipo (terza parte);
- uno statement che precisa che l'Asserzione è responsabilità dell'Organizzazione;
- periodo di riferimento della raccolta dati (natura dei dati: storica);
- fasi del ciclo di vita;
- materialità (1%) e livello di garanzia (ragionevole);
- denominazione del/i prodotto/i (obiettivo e campo di applicazione della verifica);
- valore degli indici di circolarità, secondo le categorie materiali, energia, acqua e rifiuti;
- esito della verifica (positivo);
- ogni risultanza che non sia stata considerata prima dell'emissione della dichiarazione di verifica;
- data di emissione;
- Logo dell'OdV.

6.8 FATTI SCOPERTI DOPO L'EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI VERIFICA

Qualora fossero resi noti all'OdV fatti che potrebbero incidere sulla validità dell'Attestato, l'OdV deve prevedere nelle proprie procedure la necessità di un'azione appropriata.

Inoltre, se la validità dell'Attestato venisse compromessa da tali fatti, l'OdV ha la facoltà di comunicarlo anche alle altre parti interessate.

In particolare deve:

- b. Comunicare la questione all'Organizzazione e al proprietario dello Schema;
- c. Intraprendere le azioni appropriate, compresi la discussione del caso con l'Organizzazione e considerare se la dichiarazione di verifica richiede una revisione, una sospensione o una revoca.

Se l'Attestato di Verifica richiede una revisione, l'OdV deve attuare processi per emettere una nuova dichiarazione, compresa la specificazione delle ragioni per la revisione includendo eventualmente la ripetizione di fasi significative del processo di verifica.

6.9 TRATTAMENTO DEI RICORSI E RECLAMI

L'organizzazione può presentare ricorsi in merito alle decisioni e delibere assunte dall'OdV e inviarne copia al gestore dello schema. Le modalità di gestione dei ricorsi sono definite nel Contratto sottoscritto tra l'OdV e l'Organizzazione.

L'Organismo deve disporre di un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni sui ricorsi. Si applica quanto specificato nel paragrafo 9.9 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività del Gestore dello Schema, sia quella dell'OdV possono essere inoltrati, oltre che dall'Organizzazione stessa, anche da terze parti che possono fare riferimento al Contratto sottoscritto tra l'OdV e l'Organizzazione. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

Si applica quanto specificato nel paragrafo 9.10 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

6.10 REGISTRAZIONI

L'OdV deve mantenere e gestire le registrazioni relative alle attività descritte nel presente Regolamento. Si applica quanto specificato nel paragrafo 9.11 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

6.11 DIRITTO ALL'USO DEL MARCHIO DI CONFORMITA'

Si rimanda al Cap. 8.

6.12 GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'ATTESTATO

L'attività di verifica degli Indici di Circolarità di prodotto è intesa come un'attività puntuale finalizzata a valutare l'attendibilità dei dati impiegati per la compilazione del tool e al fine di calcolare gli indici stessi in uno specifico arco temporale. Per tale ragione la verifica degli NCI non prevede alcun ciclo di sorveglianza. Ciò implica che l'Attestato di Verifica non abbia scadenza, ma che faccia riferimento all'anno di raccolta dati.

6.13 MODIFICHE ALL'ATTESTATO

6.13.1 Riduzione o estensione

L'OdV deve disciplinare le modalità di riduzione/estensione dell'Attestato.

In caso di:

- riduzione dell'oggetto;
- estensione ad altri prodotti;
- altri fattori che possono modificare il precedente NCI verificato;

l'Attestato dovrà essere modificato e sarà rivalutato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, includendo eventualmente la ripetizione di fasi significative del processo di verifica. L'OdV delibererà la riemissione dell'Attestato che dovrà riportare anche la data di aggiornamento.

6.13.2 Sospensione o revoca

L'OdV deve disciplinare le modalità di sospensione e revoca dell'Attestato. Per tali aspetti si rimanda ai paragrafi 6.8 e 6.9.

6.14 CONFIDENZIALITÀ DEI DATI

Tutti i dati e le notizie relative all'Organizzazione, di cui l'OdV verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi dovrà essere regolamentato da apposita procedura, che prevede il vincolo di riservatezza per i membri del gruppo di verifica e per tutto il personale coinvolto nei processi oggetto del presente Regolamento. Da parte sua l'Organizzazione dovrà dare al verificatore accesso ai dati per garantire che la valutazione possa essere condotto correttamente da un soggetto indipendente.

In ogni caso, si applica quanto definito dal paragrafo 10.4 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029.

6.15 ACCESSO AGLI ATTI

L'OdV deve disciplinare nel contratto con l'Organizzazione quanto stabilito dal paragrafo 10.4 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 con particolare riferimento ad eventuali terze parti, ad esempio Accredia e Ministero.



6.16 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI

L'OdV deve assicurare, attraverso un meccanismo indipendente, che l'imparzialità è stata raggiunta e che le seguenti informazioni siano rese pubblicamente accessibili:

- a. informazioni circa il processo di verifica;
- b. impegno all'imparzialità;
- c. elenco delle attività di verifica, compreso il riferimento al presente Schema;
- d. il processo di trattamento dei reclami e ricorsi.

Si applica quanto specificato nel paragrafo 10 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.



7 INCOMBENZE AMMINISTRATIVE

7.1 TARIFFE

L'OdV stabilisce le proprie tariffe basandosi sulle tariffe minime imposte dal Gestore dello Schema.

Le tariffe minime sono disponibili sul sito del Gestore dello Schema e, nello specifico, fanno riferimento alle seguenti attività:

- Attività documentale e verifica in sito per giorno di verifica;
- Emissione Attestato di verifica (one shot);
- Uso del marchio (quota annuale).

7.2 PUBBLICAZIONE

La pubblicazione dell'Attestato, analogamente alla sua emissione, è di esclusiva competenza dell'OdV.

Se è intenzione dell'Organizzazione pubblicare anche sul sito del Gestore dello Schema, requisiti e tariffe saranno definite in un eventuale contratto tra Organizzazione e Gestore dello Schema.

L'Organizzazione può in qualsiasi momento rinunciare alla pubblicazione dell'Attestato sul sito del Gestore dello Schema. In tal caso ne dà comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante alla Segreteria Tecnica. La rinuncia alla pubblicazione non comporta l'applicazione di alcuna penale. È in ogni caso necessario che sia regolarizzato il pagamento delle tariffe relative all'anno in corso. La rinuncia alla pubblicazione ha effetto dalla data indicata dall'Organizzazione e non può comunque essere antecedente a quella di ricezione della comunicazione.

L'Attestato rimane valido e disponibile alle parti interessate anche nel caso di mancato accordo per la sua pubblicazione sul sito del Gestore dello Schema.



8 MARCHIO CIRCULAR CERTIFICATION PRODUCT

8.1 RILASCIO DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO

Gli Indici di Circolarità, identificati come descritto al paragrafo 5.3.2, consentono l'attribuzione di una versione del Marchio "Circular Certification Product", come descritto nel documento "Regolamento d'uso del marchio Circular Certification".

L'OdV emette l'Attestato di verifica e trasmette i risultati al Gestore dello schema che concede la Licenza d'uso del Marchio CIRCULAR CERTIFICATION PRODUCT relativo agli indici identificati.

L'Organismo deve assicurare che l'Organizzazione non usi l'Attestato di verifica e il Marchio in un modo che leda la reputazione dell'Organismo stesso.

Si applica quanto specificato nel paragrafo 10.3 della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

Per le regole di utilizzo del marchio e gli obblighi dei licenziatari si rimanda al documento pubblico "Regolamento d'uso del marchio Circular Certification" e al Regolamento Accredia RG09.



Ogni indice sarà contraddistinto da una "linea" nel marchio, il cui numero è così determinata:

- 1 linea: da 0,00% a 19,99%;
- 2 linee: da 20,00% a 39,99%;
- 3 linee: da 40,00% a 59,99%;
- 4 linee: da 60,00% a 79,99%;
- 5 linee: da 80,00% a 100,00%.



9 ELEMENTI DEL PROGRAMMA

Con riferimento all'Annex A della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 si riassumono di seguito gli elementi del presente Schema che devono essere presi in considerazione e la loro collocazione all'interno del documento.

9.1 REQUISITI OBBLIGATORI

- a. Il tipo di asserzione che è oggetto della verifica ed i requisiti a fronte dei quali l'Asserzione è valutata [3.3];
- b. I criteri di competenza del personale e del gruppo di verifica [4.3.2];
- c. Le fasi del processo di verifica [6];
- d. Il livello di garanzia e la materialità [3.5];
- e. Le attività di raccolta delle evidenze [6.4.2];
- f. I requisiti relativi al reporting [6.6.1];
- g. Le attività di riesame, compresa la conferma che tutte le attività sono state completate in conformità ai requisiti dello Schema [6.6.1];
- h. La modalità con cui i risultati della verifica sono da interpretarsi e quali sono le conseguenze dei risultati stessi [6.7/6.8];
- i. La formulazione utilizzata per le dichiarazioni di verifica [6.7.2];
- j. I requisiti riguardanti quali registrazioni dovrebbero essere conservate da parte dell'organismo di verifica come evidenza della conduzione della verifica stessa [6.10];
- k. La dichiarazione di verifica emessa sulla base della valutazione dell'asserzione per essere conforme alle verifiche effettuate [6.7].

Inoltre con riferimento al punto a., si specifica che la tipologia di opinione di verifica viene stabilita secondo quanto indicato dal Programma E (opinione positiva o negativa) della Tabella A.1 presente nell'Annex A della ISO 14065.

9.2 REQUISITI FACOLTATIVI

- a. la necessità di una funzione di monitoraggio dell'imparzialità [Mandatorio, vedasi 4.2.1];
- b. Il periodo all'interno del quale il personale che ha fornito consulenza sull'oggetto della verifica non deve eseguire attività di verifica in relazione ai suoi precedenti incarichi [Mandatorio, vedasi 4.3.1];
- c. Le esigenze di formazione per il personale su processi, requisiti, metodologie, attività di verifica e altri requisiti pertinenti dello Schema [Mandatorio, vedasi 4.3.2];
- d. I requisiti per il monitoraggio del personale [Mandatorio, vedasi 4.3.2];
- e. I requisiti relativi a personale, strutture, dotazioni, sistemi e servizi di supporto [Non Applicabile];
- f. Se e sotto quali condizioni, l'OdV può affidare all'esterno attività di verifica [Non applicabile];
- g. I parametri aggiuntivi per la fase di pre-incarico, compresi, in termini non esaustivi, campionamento, criteri di materialità, parametri di qualità, pianificazioni temporali, tariffe [Mandatorio, vedasi 6.2];
- h. I requisiti per l'accordo di verifica [Mandatorio, vedasi 6.3];
- i. La pianificazione e preparazione delle attività che l'OdV deve intraprendere prima di avviare le effettive attività di verifica [Mandatorio, vedasi 6.4];
- j. Le disposizioni da adottare nel caso in cui vi siano nuovi fatti scoperti dopo l'emissione dell'Attestato di verifica che potrebbero influenzare, in termini di materialità, l'Attestato stesso [Mandatorio, vedasi 6.8];
- k. Requisiti specifici relativi alla riservatezza [Mandatorio, vedasi 6.14];



- l. Le regole che governano eventuali riferimenti alla verifica, compreso l'utilizzo di marchi da parte dell'OdV o suoi clienti [Mandatorio, vedasi 8];
- m. Le regole che governano la responsabilità di accettazione degli input presi in considerazione come parte delle attività di verifica, per esempio risultati di valutazione della conformità che sono stati generati prima dell'incarico o che sono forniti dall'Organizzazione [Non applicabile].